

DECISIONE DI CONTRARRE

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AL PROF. AVV. BRUNO S. CARUSO PER L'ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE, AI FINI DELLA COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIB. DI TRAPANI – SEZ. LAVORO, PROMOSSO DA UN EX DIPENDENTE (N.S.) – (RIF. RICORSO R.G.L. N. 2210/2023).

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse:

- Che in data 11.12.2023 veniva notificato alla Società il ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, dal sig. [redacted] e recante numero di ruolo generale 2210/2023 – Giudice Dott. Dario Porrovecchio, al fine di ottenere un provvedimento giudiziale inerente all'asserita illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente in data 28/06/2023, al fine di:
 - in via principale, ritenere e dichiarare, illegittimo il licenziamento irrogato dalla società convenuta al ricorrente in data 28.06.2023 e per l'effetto condannare l'Airgest s.p.a., ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 comma 5 della legge n. 300/1970 come novellata dalla Legge n. 92/2012, previo annullamento dell'atto di recesso, a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro e ad corrispondergli a titolo di risarcimento, una indennità globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura non superiore alle dodici mensilità e, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento a quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
 - in via subordinata, ritenere e dichiarare illegittimo per difetto di giusta causa il licenziamento intimato dalla Airgest s.p.a. al ricorrente in data 28.6.2023 e per l'effetto, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, condannare la predetta società convenuta a corrispondere a quest'ultimo una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici mensilità e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore del difensore del ricorrente;
- Che con la notifica del ricorso è stata altresì fissata l'udienza di prima comparizione per il 21 febbraio 2024;
- Che è doveroso resistere nel suddetto giudizio, in quanto l'Ente costituendosi può far valere le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto, in particolare dal punto di vista economico, tese ad ottenere il rigetto del ricorso e il riconoscimento della legittimità del licenziamento;

ritenuto:

- che, ai fini della tutela delle ragioni e degli interessi di questa società, sia opportuno attribuire incarico professionale al Prof. Avv. Bruno Sebastiano Caruso, già difensore di fiducia di questa società in innumerevoli giudizi di natura gius-lavoristica, promossi da risorse che, a vario titolo, con contratti a T.D. ovvero a T.I., hanno prestato servizio presso la Società, giudizi sin qui risultati tutti vittoriosi per la Società stessa, nonché professionista che ha già affiancato la Società, nella persona del presidente e l.r. pro-tempore, dott. Salvatore Ombra, per l'attività (stragiudiziale) di supporto all'iter di formulazione, contestazione dell'addebito, assistenza in CDA e irrogazione della sanzione disciplinare all'odierno ricorrente a titolo gratuito sulla base del progresso ed attuale rapporto fiduciario sussistente tra le parti;

verificato:

- che il citato professionista, Prof. Avv. Bruno S. Caruso, è in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale necessari in relazione all'espletamento dell'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio *de quo*, come accertato in esito al pervenimento da parte del citato legale della propria manifestazione d'interesse, indetta dalla Società con avviso pubblico di «*Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale e di incarichi di patrocinio legale in favore di Airgest S.p.A.*», pubblicato il 15 novembre 2016, sul sito internet dell'ente indicente;
- che il predetto legale, come espressamente previsto dal citato avviso pubblico di indagine conoscitiva di mercato, ha provveduto ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Albo online della Società alla sezione «*Altri Ordini Professionali*», visibile all'indirizzo <https://airgest.acquistitelematici.it/register>;

visto:

- che non sussistono motivi ostativi a ad incaricare il Prof. Avv. Bruno S. Caruso, mediante conferimento del relativo mandato professionale per il presente grado di giudizio, anche in considerazione del pregresso ed attuale fattivo rapporto di collaborazione professionale con questa Società a fronte di dimostrata adeguata capacità di recepimento, nei documenti predisposti, delle specifiche istanze della Società;

dato atto:

- che è stato richiesto al Prof. Avv. Caruso di proporre la propria migliore offerta economica per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- che l'offerta elaborata dall'Avv. Caruso (rif. prot. entr. n. 3116/23 del 14/12/2023), d'importo complessivo pari ad € 6.699,00 oltre gli oneri di legge (ovvero spese generali, cassa e IVA), appare congrua nonché elaborata in linea con la normativa di riferimento;
- che, in particolare, le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49 – pubblicata in G.U. il 5 maggio 2023 – che regolamentano l'equo compenso per i professionisti, introducono:
 - la nullità delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri;
 - casistiche in cui l'impresa o la PA possono essere condannate al pagamento di un indennizzo;
 - sanzioni specifiche per i professionisti che violino le disposizioni sull'equo compenso;
- che, inoltre, l'atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento;
- che il predetto preventivo è stato determinato secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 per cause di lavoro, di valore indeterminabile, di particolare importanza, e secondo i parametri minimi;
- che il corrispettivo proposto è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento in economia – affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e "Procedura Acquisti" – ed. vig.);

ritenuto:

- che il principio di rotazione degli incarichi, nel caso di specie debba essere considerato cedevole rispetto all'interesse societario a compiere la migliore scelta possibile ai fini della difesa giudiziale della società e a garantirsi adeguata professionalità e continuità nella linea difensiva sin qui adottata a fronte dell'incertezza legata all'attribuzione dell'incarico *de quo* ad un diverso legale, che ben potrebbe ritenere di spiegare difese non allineate alla scelte aziendali sin qui compiute, con la conseguenza di accrescere la possibilità di esporre la società al pericolo di una condanna giudiziale che implicherebbe, ai fini dell'ottemperanza del giudicato, dover riconoscere all'odierno ricorrente, i profili risarcitori della vicenda oltre alle spese legali del giudizio instaurato;
- come il CNF ha avuto modo di affermare, in proposito, che «*l'avvocato chiamato alla rappresentanza del suo assistito, opera in quel campo che consiste nella amministrazione della giustizia e che rimane profondamente distinto da quello che invece è interessato dall'esecuzione di un appalto. L'avvocato che assume la rappresentanza in giudizio dà vita, insieme al giudice, al processo, concorre alla tutela dei diritti, contribuisce a dar vita allo Stato di diritto. Questo non può non distinguerlo da un appaltatore*». In altri termini, «quando

all'avvocato si chiede una <idea> per lo sviluppo della difesa in giudizio con l'autonomia tipica che al mandatario con rappresentanza è lasciata, non si acquista un bene fungibile suscettibile di <rotazione> o di <estrazione a sorte>, bensì un prodotto che è prescelto sulla base di uno spiccatissimo intuitus personae e di una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico" (cfr. parere del 15.12.2017 cit.);

considerato altresì:

- che, nel caso di specie, si ravvisa l'urgenza di procedere nel più breve tempo possibile all'affidamento del servizio professionale di che trattasi, stante la necessità di difendere gli interessi della società nel giudizio *de quo*;

rilevato:

- che a partire dal 1° gennaio 2024 acquistano piena efficacia tutte le norme previste dal nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) in vigore sin dal 1° luglio 2023 e che da tale data viene integralmente abrogato il precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) nonché tutti gli atti attuativi ad esso collegati (Linee Guida ANAC e Decreti Ministeriali) ad eccezione degli appalti PNRR e PNC;
- che, per quanto precede, si deve continuare a fare riferimento alle prescrizioni di cui alla regolamentazione interna della società, ossia:
 - "Procedura Acquisti" – ed. vig.,
 - "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig.,

doendosi intendere il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore della citata regolamentazione interna della società sostituito con il riferimento al nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) stante il rinvio *per relationem* su cui si basano i predetti atti, ossia il rinvio a fonti esterne, nella specie, norme di legge (*id est*: il D.Lgs. 36/2023) per determinare il contenuto della citata regolamentazione interna della società;

dato atto:

- che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il contenuto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

richiamati:

- i "principi generali" di cui agli artt. da 1 a 12 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'allegato I.1 all'articolo 3, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

visti:

- gli artt. 17 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati i;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "*Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria*" e "*Procedura Acquisti*" – ed. vig.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota assunta al prot. entr. n. 2520/17 del 01/08/2017, avente ad oggetto: "*Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – Circolare*";
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di

questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: “*Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare*”;

- la circolare dell’Assessorato Regionale Siciliano dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: “*Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare*”;
- la nota dell’Assessorato Regionale Siciliano dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: “*Linee Guida ANAC n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali*”;

preso atto

- che trattasi di costo previsto dal budget tra i “costi di gestione per servizi”;

in virtù di tutto quanto suddetto,

DECIDE

- 1) **di conferire**, per i motivi di cui in premessa, giusto affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) e dell’allegato I.1 all’articolo 3, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, **l’incarico di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale della società Airgest S.p.A.** per resistere nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro dal sig. c/ Airgest S.p.A., al Prof. Avv. Bruno Sebastiano Caruso,(C.F. CRSSST54A29A522O – P. IVA 05218570876) del Foro di Catania, con studio in Catania, alla Via Aloï, 26 – 95129, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- 2) **di autorizzare l’impegno di spesa e relativa copertura finanziaria**, per l’esecuzione del servizio di che trattasi, per un importo complessivo “a corpo” pari ad € 6.699,00 oltre a spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%) per il giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, RG. n. 2210/2023 dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo;
- 3) **di dare atto** che il DEC del presente incarico è il **dott. Michele BUFO**, già Direttore Generale e Capo del personale, giusta delega di cui al punto 11. dei poteri del Direttore Generale, ed in quanto tale responsabile dell’adozione, “*ad esclusione dei dirigenti, dei provvedimenti disciplinari, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro*”;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 5) **di dare atto** che per le attività di natura intellettuale-professionistica, oggetto del presente incarico, si è esonerati, ex art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dalla redazione del DUVRI e che pertanto l’RSPP aziendale non dovrà procedere alla redazione del predetto documento di valutazione rischi;
- 6) **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e della fornitura e posa in opera svolta e nei limiti dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;

- 7) **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito *internet* della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e *Corporate Affairs* di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

